

COMUNE DI TERDOBBATE

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 24.11.2021.

OGGETTO: Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio – assistenziali dell'Ovest Ticino. Incremento impegno di spesa quota a carico anno 2021 a copertura maggiori spese connesse all'emergenza COVID 19.

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di novembre nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Terdobbate aderisce al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio - assistenziali dell'Ovest Ticino con sede in Romentino, cui è affidata la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea consortile n.10 del 06/05/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e definite le quote di partecipazione dei comuni alle spese, pari ad € 19.952,00 per il Comune di Terdobbate.

Vista la nota a firma del Direttore del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio - assistenziali dell'Ovest Ticino prot.n. 00006046 in data 08/07/2021 ad oggetto: "Maggiori spese Covid annualità 2021" con la quale viene presentata un'analisi comparativa dei dati contabili degli esercizi 2019 e 2021, dalla quale emerge una differenza a carico del consorzio, ascrivibile all'emergenza COVID 19, di € 819.965,14.

Vista la Deliberazione n.11 in data 19.08.2021 dell'Assemblea del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio - assistenziali dell'Ovest Ticino con la quale prende atto che a seguito dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal virus COVID 19, dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 31 gennaio 2020 e attualmente prorogato a tutto il 2021, si sono verificati una serie di eventi imprevisti direttamente connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19 che condizionano fortemente i servizi erogati dal consorzio, con effetti significativi su alcune voci di spesa e di entrata corrente, comportanti, nel complesso, maggiori oneri, da addebitarsi a carico dei comuni consortili nella misura di € 4,00 per abitante, pari ad € 1.856,00 per il Comune di Terdobbate.

Vista la nota a firma del Direttore del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio - assistenziali dell'Ovest Ticino prot.n. 0007409 in data 24/08/2021 ad oggetto: "quote a carico dei Comuni", con la quale viene richiesta ai comuni aderenti il consorzio di provvedere ad impegnare e liquidare una quota aggiuntiva a copertura dei costi COVID 19 di € 4,00 ad abitante, pari ad € 1.856,00 per il Comune di Terdobbate.

Preso atto che con Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 sono state assegnate risorse ai comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, fra cui rientrano quelle socio-assistenziali, mediante riparto del fondo per le funzioni fondamentali, fondo successivamente rifinanziato dall'articolo 39 del D.L. n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020.

Richiamato l'art.1 commi 822 e 823 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 che stabilisce che le risorse di cui al fondo ex art.106 D.L. 34/2020, sono vincolate all'emergenza epidemiologica da COVID 19 per il biennio 2020-2021.

Richiamata la Faq n.30 del MEF (sezione Pareggio di bilancio) con la quale viene data indicazione positiva in merito alla copertura del disavanzo di gestione di un consorzio tra enti locali causato dall'emergenza da COVID 19, mediante utilizzo delle risorse assegnate ex art. 106 del DL n. 34/2020.

Considerato che l'ente ha ricevuto nell'anno 2021 somme a titolo di funzioni fondamentali per Euro 8.666,72 e che si intende utilizzare tali somme per trasferire la maggiore somma richiesta per far fronte al disavanzo del consorzio emerso a seguito dell'emergenza COVID 19.

Visti il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare la spesa di € 1.856,00 alla Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 4 Cap. 10647/2021 quale quota a carico del Comune di Terdobbiate per la copertura delle maggiori spese anno 2021 derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID19 sostenute dal Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio - assistenziali dell'Ovest Ticino.
2. Di dare atto che dette spese sono finanziate dal fondo di cui all'art 1 comma 822 Legge 178/2020
3. Di dare atto che il verbale della Deliberazione n.11 in data 19.08.2021 dell'Assemblea consortile è allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio
F.to Merisi Domenico

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente deliberazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Terdobbiate, lì 24.11.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SINDACO
F.to Merisi Domenico



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino

Tel . 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-

mail:protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.11**

OGGETTO:

**ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2021-2023 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI
SENSI DELL' ARTICOLO 175 COMMA 8**

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari di Galliate, ed in parte in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art 73 del Decreto Legge 17/03 n. 18 collegamento, tramite piattaforma Go to meeting, si è riunita, in sessione Straordinaria di Seconda convocazione, L'Assemblea Consortile, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. Cesti Mauro delegato dal Sindaco di Cerano	Sì	15. Paglino Paolo Sindaco di Granozzo con Monticello	Sì
2. Di Caprio Claudiano Sindaco di Galliate	Sì	16. Torchio Corrado delegato del Sindaco di Landiona	Sì
3. Caccia Marco Sindaco di Romentino	Sì	17. Patrioli Paolo Sindaco di Mandello Vitta	Sì
4. Pacileo Giuliano Sindaco di Cameri	Sì	18. Rubini Giuseppe Sindaco di Nibbiola	Giust.
5. Binatti Federico Sindaco di Trecate	Sì	19. Beltrame Lido Sindaco di Recetto	Sì
6. Pigat Luciano Sindaco di Biandrate	Sì	20. Zanzola Stefano Sindaco di San Nazzaro Sesia	Giust.
7. Padoan Renato Sindaco di Borgolavezzaro	Giust.	21. Brognoli Giuseppe Vice Sindaco di San Pietro Mosezzo	Sì
8. Miglio Antonio Sindaco di Caltignaga	Sì	22. Bergamaschi Roberto Vice Sindaco di Sillavengo	Sì
9. Porzio Claudia Sindaco di Casalbeltrame	Giust.	23. Savoini Alessandro delegato del Sindaco di Terdobbiate	Sì
10. Brustia Valter Sindaco di Casaleggio	Sì	24. Caldarelli Giovanni Sindaco di Tornaco	Sì
11. Mazza Alessandro Sindaco di Casalino	Sì	25. Molinari Davide Sindaco di Vespolate	Sì
12. Piantanida Ezio Sindaco di Casalvolone	Giust.	26. Vincenzi Marzia Sindaco di Vicolungo	Giust.
13. Rossini Claudio Sindaco di Castellazzo Novarese	Giust.	27. Trevisan Fabiano Sindaco di Garbagna Novarese	Sì
14. Zucco Carla Sindaco di Sozzago	Sì		
		Totale Presenti:	20
		Totale Assenti:	7

Assiste il Segretario generale Dott. Agostino Carmeni che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

a) abbiano potuto visionare gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;

b) possano intervenire nella discussione in corso;

c) scambiare i documenti;

d) manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata GOTOMEETING e in presenza;

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Zucco Carla nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la prosecuzione dell'oggetto sopra indicato.

L'assemblea consortile riprende il giorno 19/08/2021, alla presenza di 20 Sindaci su 27 corrispondenti a 923 millesimi. In allegato è presente il verbale di sintesi dell'ASSEMBLEA CONSORTILE del 3.08.2021 (seduta sospesa).

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATO

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" il quale prevede, al comma (1) che gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
- (2) con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare, e quindi per analogia l'Assemblea del Consorzio, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
- (3) Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
- (4) La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";

VISTO

- l'articolo 175 comma 8 del TUEL il quale dispone che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

- il punto 4.2 lettera g) del principio applicato All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi: Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

..... (omissis)

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

- l'articolo 187, comma 2 del TUEL e il punto 9.2 del principio contabile della contabilità finanziaria (All. 4/2 D.lgs. 118/2011):

“Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.... “

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”;

EVIDENZIATO

- che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione, mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti devono attestare;
- il rispetto del principio del pareggio complessivo di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali;

PRESO ATTO,

altresì:

- che nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;

- che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'Assemblea consortile ha una triplice finalità:

Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

TENUTO CONTO CHE il Bilancio di Previsione 2021 è stato approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n° 10 in data 06/05/2021;
con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 06/05/2021 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020, il quale presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa finale al 31.12.2020	euro 1.264.197,44
Risultato di amministrazione al 31.12.2020	euro 833.057,69

Composizione del risultato di amministrazione 2020;

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	euro 155.752,09
Parte vincolata	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	euro 364.812,88
fondi disponibili	euro 312.492,72

SENTITO il Consiglio di Amministrazione;

VISTA l'allegata relazione relativa agli equilibri di bilancio che qui si intende integralmente richiamata;

TENUTO CONTO che dal 31 gennaio 2020, la presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal virus COVID 19 e che tale stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO CHE

- a seguito della pandemia si sono verificati una serie di eventi imprevisti e connessi alla situazione sanitaria, derivanti dalla diffusione del coronavirus;
- sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno determinato chiusure, restrizioni, nuove regole, gestione dei servizi con protocolli sanitari differenti e le amministrazioni pubbliche stanno vivendo condizioni di elevata incertezza per la contrazione delle entrate;
- il Bilancio di previsione 2021/2023 del Cisa sconta queste problematiche e lo schema è stato predisposto in un contesto di grande difficoltà derivante dall'evoluzione dell'emergenza COVID-19 e dal fatto che il Consorzio non è stato destinatario, se non di minimi ristori, per le maggiori spese connesse alla gestione dei servizi con protocollo Covid;

si sottolinea che questo ente dipende, per buona parte dai bilanci dei comuni di cui è ente strumentale nell'erogazione di servizi fondamentali per i cittadini.

REPUTATO, PERTANTO, CHE:

- i servizi erogati dal consorzio Cisa Ovest Ticino nell'anno 2021, come nel 2020, continuano ad essere fortemente "condizionati" dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti significativi su alcune voci di spesa corrente;
- il protrarsi del periodo di pandemia nell'anno 2021 e la conseguente chiusura "forzata" di alcuni servizi essenziali per le fasce più fragili, (R.S.A., Centri S.T.H.) oltre all'applicazione di nuovi protocolli di sicurezza, hanno determinato un aumento nella

spesa per la gestione dei servizi stessi e una riduzione delle entrate a loro copertura.

- anche le spese derivanti dagli interventi a protezione delle donne vittime di violenza e di disagio all'interno delle famiglie, si sono mantenute ad un livello superiore alla situazione pre-covid, dopo l'incremento nel secondo semestre del 2020.

CONSIDERATO

che questi eventi determinano maggiori spese nella gestione dei servizi con costi stimati in € 4 ad abitante come da prospetto allegato;

VISTO

- il generale clima di incertezza nella gestione dei servizi, non si esclude che a partire dall'autunno p.v., ci sia la possibilità che le previsioni effettuate possano essere ulteriormente "gravate" dalla prosecuzione del contesto pandemico (già prorogato dal Governo centrale sino a fine dicembre 2021);
- che in tal caso si registrerebbero ulteriori aumenti della spesa pro capite per i comuni consortili per la gestione di alcuni servizi (comunità per anziani e disabili, minori e donne vittime di violenza), con quote superiori ad € 44,00 ad abitante per i sei comuni Cisa Ovest Ticino ed € 47,00 ad abitante per i comuni ex Cisa 24.
- le predette spese sono di carattere obbligatorio e occorre farvi fronte con maggiori risorse da parte dell'Ente;

CONSIDERATO

- che l'andamento della gestione finanziaria del Consorzio deve essere oggetto di costante verifica al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- che si è reso necessario procedere, in base a quanto stabilito dagli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 ad una verifica generale delle previsioni di entrata e di spesa alla luce delle disposizioni che regolano la finanza locale per l'esercizio in corso e dell'effettivo andamento degli accertamenti e degli impegni;
- che a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione dell'esercizio finanziario 2021 i responsabili di area, ciascuno per la propria competenza, hanno evidenziato alcune criticità derivanti da quanto sopra indicato e da quanto espresso nella relazione e nella nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023;
- che alla data di rilevazione dei dati contabili la situazione finanziaria gestionale di competenza 2021, presenta una situazione negativa di parte corrente come da prospetto allegato alla lettera "A" della presente deliberazione per farne parte integrazione e sostanziale;
- che tali maggiori spese, determinano, in prospettiva il non permanere degli equilibri relativamente alla gestione di competenza nelle componenti di spesa corrente;
- che l'analisi delle entrate a carattere sanitario andrà monitorata e potrà essere la voce di maggiore criticità rispetto a quanto stimato nel bilancio di previsione 2021/2023, mentre il trend della spesa, per i fattori sopra enunciati, evidenzia, nella peggiore delle ipotesi, potenziali maggiori spese per complessivi € 275.000 come da prospetti allegati;

CONSIDERATO CHE la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopraccitato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

- che per assicurare gli equilibri del bilancio di previsione dell'esercizio in corso è necessario ricorrere a diversi strumenti, quali:
l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, annualità 2020, la razionalizzazione e ricognizione delle spese, al reperimento di nuove entrate utilizzando tutti i canali disponibili;

CONSIDERATO che ad oggi, l'Ente non ha ancora una manifesta situazione di disequilibrio, ma il permanere delle attuali condizioni nell'erogazione dei servizi, con un assetto immutato rispetto alle entrate e alle spese per i servizi erogati ai cittadini, determinerebbe nella seconda parte dell'anno 2021, uno squilibrio nella misura massima sopra indicata;

RITENUTO opportuno, di poter disporre di un periodo temporale congruo per poter effettuare una accurata ricognizione della situazione e consentire l'adozione di tutte le misure gestionali utili ad assicurare l'equilibrio di parte corrente, disciplinato dall'art. 162. Co. 6 del TUEL;

CONSIDERATO che si intende nell'immediato dare:

- applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato annualità 2020, per € 364.812,88;
- aumento delle quote di compartecipazione da parte dei comuni, per un importo di € 4 ad abitante da imputarsi a maggiori spese e minore entrate nella gestione dei servizi determinate dall'emergenza sanitaria da Covid 19;
- monitorare nei prossimi mesi le entrate a valenza sanitaria, dando atto che qualora permanesse la situazione attuale o dovesse esserci un peggioramento per nuovi allarmi sanitari che disponessero il blocco negli ingressi presso le RSA, la gestione di isolamenti Covid, la mancata corresponsione delle quote sanitarie, la non rivalutazione degli ospiti e l'attribuzione della relativo incremento assistenziale, l'assenza di ristori specifici di carattere regionale, tramite le Asl locali, occorrerà intervenire nuovamente con risorse economiche dei comuni, proprio per fronteggiare l'emergenza Covid;
- costituire tavoli tecnico-politici di lavoro per meglio monitorare la situazione;

RICHIAMATO il D.L. 10/10/12 N. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", art. 3, co. 1 lettera r), che ha inserito, nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o disestati – del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, T.u.e.l., l'art. 243-bis per il riequilibrio finanziario, in aggiunta alle misure previste dagli artt. 242 e 244 del TUEL, e preso atto che tale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non è consentita agli Enti strumentali dei comuni;

PRESO ATTO - che in data 22 giugno u.s. nella seduta della Conferenza Stato città, è stato approvato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale vengono determinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario;

-che sulla base di tali parametri, sarà effettuata la ripartizione delle quote incrementalmente del Fondo di solidarietà comunale, previste dalla legge n. 178/2020, per l'anno 2021 di 215.923.000 euro e di importi

crescenti per gli anni successivi, sino a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030;
-che ciò consentirà di riequilibrare sul territorio i livelli di spesa per i servizi, e i Comuni potranno fornire prestazioni ai cittadini sulla base delle effettive esigenze della collettività e non più basate sulla spesa storica, criterio che svantaggiava gli enti che risultavano aver speso meno negli anni precedenti;

PRESO ATTO	che per mantenere l'equilibrio di bilancio serve un'analisi approfondita e dinamica della gestione, specie se c'è un rischio di passività anche solo teorica e che occorre rivedere la complessità dell'ente e dei servizi per evitare che la sofferenza economica diventi strutturale e non occasionale;
CONSIDERATO,	altresì, che con l'approvazione del rendiconto di gestione 2020 si è provveduto ad accantonare parte dell'Avanzo di amministrazione per un importo pari ad € 364.812,88;
VISTA	la compartecipazione alla spesa da parte dei comuni per l'anno 2021, pari ad € 3.763.310,00 relativa ai 27 comuni;
VALUTATA	- la necessità che gli stessi concorrano, con maggiori quote pro capite come sopra indicato ed eventualmente da definire successivamente per quanto già esposto nei precedenti paragrafi, nella nota integrativa del bilancio di previsione e nella relazione agli equilibri di bilancio 2021-2023;
PRESO ATTO	del parere espresso nel verbale del 20 luglio 2021 prot. n. 6425/2021, dal Revisore dei conti, Dottoressa Cremonini Elisabetta;
VISTI	i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
SENTITO	l'intervento del Presidente dell'Assemblea Consortile e dei componenti dell'Assemblea, così come riportati nel verbale della odierna seduta;
RICHIAMATO	il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO	il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
PRESO ATTO	Della difficoltà di connessione internet del Sindaco del Comune di Tornaco al collegamento da remoto e della sua impossibilità ad effettuare la votazione;
VISTO	Lo statuto Consortile;
CON	Il seguente risultato della votazione palese: -votazione favorevole dei Sindaci dei Comuni di Cameri, Galliate, Romentino, Sozzago, Biandrate, Caltignaga, Casaleggio, Casalino, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Recetto, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiate, Vespolate pari ad una quota di 581 millesimi; -astenuti i Comuni di Trecate e Cerano pari ad una quota di 331millesimi;

-non collegato e quindi impossibilitato ad esprimere il voto il Comune di Tornaco.

DELIBERA

- 1) di dare atto che ad oggi non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;
- 2) di dare atto che quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, impone all'Ente di procedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare tutte le misure gestionali utili ad evitare che si generi il futuro squilibrio di bilancio, anche provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente, oltre che all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, alla razionalizzazione dei servizi, alla maggiore compartecipazione da parte dei comuni, alla rideterminazione delle tariffe da applicare nei servizi, ove possibile;
- 3) di impegnarsi, pertanto, nell'immediato a dare:
 - applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato annualità 2020, per € 364.812,88;
 - aumentare le quote di compartecipazione da parte dei comuni, per un importo di € 4 ad abitante da imputarsi a maggiori spese e minori entrate nella gestione dei servizi determinate dall'emergenza sanitaria da Covid 19;
 - monitorare nei prossimi mesi le entrate a valenza sanitaria, dando atto che qualora permanesse la situazione attuale o dovesse esserci un peggioramento per nuovi allarmi sanitari che disponessero il blocco negli ingressi presso le RSA, la gestione di isolamenti Covid, la mancata corresponsione delle quote sanitarie, la non rivalutazione degli ospiti e l'attribuzione della relativo incremento assistenziale, l'assenza di ristori specifici di carattere regionale, tramite le Asl locali, occorrerà intervenire nuovamente con risorse economiche dei comuni, proprio per fronteggiare l'emergenza Covid;
 - costituire tavoli tecnico-politici di lavoro per meglio monitorare la situazione;
- 4) di impegnarsi, inoltre, a definire entro il termine del 30/11/2021, le misure atte ad assicurare gli equilibri di bilancio, tramite:
 - aumento delle quote di compartecipazione da parte dei comuni consortili, tramite l'utilizzo del fondo di solidarietà comunale, considerato che l'implementazione dei servizi, gestiti in forma singola e associata è il principio cardine di questo intervento, ovvero riequilibrare sul territorio i livelli di spesa per i servizi e assicurare maggiori erogazioni economiche per lo sviluppo della funzione sociale;
 - la razionalizzazione delle spese, ove possibile;
 - l'adeguamento delle tariffe per la fruizione dei servizi;
 - il reperimento di ulteriori fonti esterne di finanziamento;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere:

L' ASSEMBLEA CONSORTILE

su proposta del Presidente dell'Assemblea:

con il seguente risultato della votazione palese:

-votazione favorevole dei Sindaci dei Comuni di:
Cameri, Galliate, Romentino, Sozzago, Biandrate, Caltignaga,
Casaleggio, Casalino, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello,
Landiona, Mandello Vitta, Recetto, San Pietro Mosezzo, Sillavengo,
Terdobbiate, Trecate, Vespolate pari ad una quota di 832 millesimi;
-astenuto il Comune di Cerano;
-non collegato e quindi impossibilitato ad esprimere il voto il Comune di
Tornaco.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
enti Locali" .

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : Zucco Carla

Il Segretario
F.to : Dott. Agostino Carmeni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 346 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/09/2021 al 24/09/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Romentino, lì 09/09/2021

Il Segretario
F.toDott. Agostino Carmeni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Romentino, lì

Il Segretario
F.to